

(GU n. 82 del 7-4-2006)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006

Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 765;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 43;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 41, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prestazioni di carattere scientifico e sperimentale, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato:

a) rilascio di omologazioni per apparati e apparecchiature in regime obbligatorio, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507;

b) attestazione di conformita' sui ricevitori televisivi provenienti da paesi extracomunitari;

c) rilascio di certificazioni di conformita' a norme di apparati e sistemi;

- d) rilascio di certificazioni nell'ambito del TETRA MoU;
- e) rilascio di certificazioni sulle stazioni radio base per telefonia mobile in base all'accordo con i gestori;
- f) effettuazione di valutazioni e prove per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi relativi a dati classificati (Ce. Va.);
- g) effettuazione di verifiche e rilascio di certificazioni in materia di qualita' dei servizi di comunicazione elettronica, anche con riferimento all'accessibilita';
- h) rilascio di rapporti di prova su apparati e sistemi;
- i) svolgimento di attivita' ed effettuazione di prestazioni in qualita' di Organismo nazionale di certificazione per la sicurezza informatica nel settore commerciale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98;
- l) prestazione di servizi in materia metrologica;
- m) prestazione del servizio di sincronizzazione delle reti di comunicazione elettronica per i gestori;
- n) prestazioni di servizi correlati alla utilizzazione ed alla gestione di banche dati concernenti numerazioni telefoniche fisse e mobili e domini internet a favore di operatori, enti pubblici e societa';
- o) effettuazione di valutazioni di sistemi aziendali per la gestione della qualita' finalizzate alla certificazione;
- p) prestazione di consulenze tecniche;
- q) effettuazione di studi, ricerche e sperimentazioni;
- r) formazione tecnico-scientifica per il personale di altre amministrazioni e per privati;
- s) effettuazione di collaudi di materiali, apparati e sistemi;
- t) certificazione di formazione informatica e effettuazione di esami a personale di altre amministrazioni e utenti esterni;
- u) prestazioni relative a compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dei CORECOM come risultanti dal vigente accordo;
- v) collaborazioni in materia di controllo dei livelli di campo elettromagnetico ai fini dell'inquinamento di competenza delle ARPA;
- z) ispezioni di controllo presso le strutture degli operatori di comunicazione elettronica, finalizzate alla verifica delle loro capacita' di adempiere agli obblighi sulle prestazioni obbligatorie, ai sensi dell'art 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 2.

1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili a quelle individuate nell'art. 1, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato:

- a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi;
- b) assistenza ai concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali GSM;
- c) effettuazione su richiesta dei concessionari di progetti tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici;
- d) effettuazione di interventi su richiesta di operatori di comunicazione elettronica in assenza di violazioni;
- e) attivita' di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonche' di vigilanza e controllo concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- f) attivita' di disattivazione o suggellamento di impianti radioelettrici effettuate nell'interesse del trasgressore.

Art. 3.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) spese per il personale impiegato: Euro 60,00 per ogni ora di lavoro;

b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo:

- strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche 0,80 per mille;

- apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille;

- campioni di riferimento 0,40 per mille;

c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato;

d) spese di missione per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio: rimborso delle indennità da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente;

e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti.

2. Per quanto riguarda le lettere a) e b) del comma 1, nel caso che la durata in ore della prestazione risulti pari ad un numero frazionario, il corrispettivo è pari all'importo orario moltiplicato per il suddetto numero frazionario.

3. Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo sono adottati prezzi forfetari compilati sulla base degli elementi dei commi 1 e 2.

Art. 4.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota oraria di surrogazione del personale: euro 24,34, applicata anche alle frazioni di ora;

b) compensi spettanti al personale per missione: rimborso sulla base delle diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,128 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà del Ministero delle comunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

1) autovetture fino a 1.2 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,36;

2) autovetture da oltre 1.2 a 2.0 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,57;

3) veicoli da oltre 600 fino a 2000 kg spesa fissa giornaliera euro 18,08, spesa chilometrica euro 0,91;

4) veicoli da oltre 2000 fino a 6000 kg spesa fissa giornaliera euro 26,67, spesa chilometrica euro 1,34;

5) veicoli per uso speciale attrezzati per il controllo dello spettro radioelettrico spesa fissa giornaliera:

- Euro 60 fino a 2000 kg;

- Euro 90,38 oltre 2000 kg;

spesa chilometrica:

- Euro 1,00 fino a 2000 kg;

- Euro 1,51 oltre 2000 kg;

6) per le vetture noleggiate dall'amministrazione il costo orario è determinato suddividendo il canone totale annuo corrisposto per duecentosessanta giorni ed il risultante costo giornaliero per 6;

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai

prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 5.

1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per le prestazioni conto terzi individuate negli articoli 1 e 2 del presente decreto e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale, incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle comunicazioni.

2. Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, nonche' il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 5 settembre 1995, citati nelle premesse, ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro naturale scadenza.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro delle comunicazioni
Landolfi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 355